



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione ed eventuale uso della Palestra "D. Chierici" sita in via Cassala n. 10 e della Palestra "Rivalta Nuova" sita in Via Pascal n. 73/A a Reggio Emilia per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2022.

CIG LOTTO 1:	8304243E19
CIG LOTTO 2:	8304302EC9

Il Direttore

Visti:

- ✓ la Deliberazione n. 2 del Consiglio di Gestione del 9 aprile 2020;
- ✓ la Determinazione del Direttore N. 2020/036 del 19/05/2020;
- ✓ la Delibera A.N.A.C. n. 1300 del 14 dicembre 2016;
- ✓ il combinato disposto degli artt. 164 ss., 173, 35, comma 1, lett.d), 36, comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;
- ✓ l'art. 13 della Legge Regionale 31 maggio 2017, N.8 – "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive"

comunica

che dalla data odierna e fino alle **ore 12,00 del 15 giugno 2020** è possibile presentare la propria offerta per ottenere la concessione in gestione ed eventuale uso della Palestra "D. Chierici" sita in via Cassala n. 10 e della Palestra "Rivalta Nuova" sita in Via Pascal n. 73/A a Reggio Emilia sulla base del presente disciplinare di gara.

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, unitamente al Bando e a quanto specificato nel Capitolato speciale di Concessione/Schema di Contratto (**ALLEGATO 4**), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni a ciò utili.

2. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Oggetto della presente procedura è l'affidamento in concessione del servizio di gestione ed eventuale uso in orario extrascolastico della palestra "D. Chierici", sita in via Cassala n. 10 e della palestra "Rivalta Nuova", sita in Via Pascal n. 73/A.

L'affidamento è diviso in due lotti:

- LOTTO 1: Palestra "D. Chierici" sita in via Cassala n. 10 - Reggio Emilia;
- LOTTO 2: Palestra "Rivalta Nuova" sita in Via Pascal n. 73/A - Reggio Emilia;

Le caratteristiche degli impianti sono quelle di seguito riportate:

LOTTO 1: Palestra "D. Chierici" di via Cassala n. 10 è caratterizzata da:

- a. 1 campo da gioco con pavimentazione in parquet 32x24 mq e canestri fissi per la pratica della pallacanestro;
 - b. 1 tribuna di 86 posti a sedere, attualmente non autorizzata e che, ove non venga autorizzata in sanatoria prima dell'aggiudicazione, potrà essere mantenuta solo nel caso in cui l'aggiudicatario intenda comunque mantenerla, con l'accollo di ogni spesa a proprio carico;
 - c. 4 spogliatoi atleti;
 - d. 1 spogliatoio istruttori;
 - e. 1 infermeria;
 - f. 3 bagni per il pubblico;
 - g. 2 ripostigli;
- (cfr. planimetria allegata).

L'impianto è destinato prevalentemente alla disciplina della pallacanestro secondo calendarizzazione definita dalla Fondazione.

LOTTO 2: Palestra "Rivalta Nuova" di Via Pascal n. 73/A è caratterizzata da:

- a. 1 campo da gioco con pavimentazione in parquet 40x21 mq per la pratica di diverse discipline sportive;
- b. un telo divisorio motorizzato, che permette di suddividere lo spazio di gioco in due settori distinti;
- c. 2 canestri regolabili per la pratica della pallacanestro;
- d. 1 magazzino;
- e. 1 sala medica;
- f. 4 spogliatoi atleti;

- g. 2 spogliatoi arbitri;
- h. 1 foyer;
- i. 1 sala custode;
- j. 2 spogliatoio personale;
- k. 2 sale polivalenti;
- l. 2 blocchi di servizi per il pubblico;
- m. 1 piano interrato con locali tecnici;
- n. 1 locali di servizio;
- o. vari locali "tecnici";
- p. tribuna con capienza di 400 spettatori;
- q. l'impianto è dotato di C.P.I. per attività scolastica, verifica di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. ai fini della licenza di pubblico spettacolo.

(cfr. planimetria allegata).

La palestra è idonea per lo svolgimento di incontri di calcio a 5 fino alla Serie A2, di pallavolo fino alla Serie B1 e di pallacanestro fino alla categoria Serie B. Può inoltre essere utilizzata per la pratica della "rotellistica a squadre", che non preveda la tecnica dei "salti", onde non danneggiare il pavimento in parquet.

Tutti i suddetti spazi sono affidati al Concessionario, che ne conserverà l'uso e la destinazione esistente al momento della concessione, alle condizioni tutte stabilite nel presente Disciplinaree conformemente all'allegato Capitolato speciale di concessione – Schema di contratto (ALLEGATO 4).

Il contratto di concessione ha decorrenza per entrambi i lotti dal **1 gennaio 2021** e così fino al **30 giugno 2022**.

Si specifica che ai fini della rappresentazione del *quadro economico di riferimento* occorre tener conto delle seguenti specificazioni:

1. il **canone annuo** da pagarsi **dal Concessionario a beneficio del Concedente** e posto a base di gara, è pari:
 - a. LOTTO 1: Palestra "D. Chierici" di via Cassala n. 10 a € **7.600,00** (diconsi Euro settemilaseicento,00) oltre I.V.A. comprensivi degli oneri della sicurezza, non soggetti a rialzo e pari ad Euro 400,00 (diconsi Euro quattrocento,00), da dedursi dal canone in sede di fatturazione;
 - b. LOTTO 2: Palestra "Rivalta Nuova" di Via Pascal n. 73/A a € **7.900,00** (diconsi Euro settemilanovecento,00) oltre I.V.A. comprensivi degli oneri della sicurezza, non soggetti a rialzo e pari ad Euro 400,00 (diconsi Euro quattrocentovirgola,00), da dedursi dal canone in sede di fatturazione;
2. si evidenzia che i calendari d'uso dell'impianto sono redatti dalla Fondazione e suscettibili di modifica ad ogni stagione sportiva.
3. si specifica che:
 - A. resta a beneficio del Concessionario il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
 - B. spettano al Concessionario le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione ed in particolare quelli derivanti dall'eventuale uso extrasportivo per manifestazioni ed eventi di pubblico

spettacolo in base al tariffario d'uso, che rimangono però sempre subordinati alla compatibilità con le attività sportive che vi si svolgono ed all'ottenimento delle relative licenze ed autorizzazioni di agibilità e di esercizio;

C. il **monteore** relativo al calendario su base storica è stimato in:

- a) **LOTTO 1:** Palestra "D. Chierici" in via Cassala n. 10:
45 turni da 60 minuti a settimana (da lunedì a venerdì) e una media di 10 ore destinate allo svolgimento di allenamenti e partite durante il sabato e la domenica, per 32 settimane pari a **1.760 ore complessive**, precisando altresì che durante i **mesi estivi** (indicativamente dal 8 giugno al 14 settembre) la palestra potenzialmente può essere utilizzata per tutta l'intera giornata richiedendo l'autorizzazione al Concedente (dalle ore 8.00 alle ore 23.00).
- b) **LOTTO 2:** Palestra "Rivalta Nuova" in Via Pascal n. 73/A:
37,5 turni da 60 minuti a settimana (da lunedì a venerdì) e una media di 4 ore destinate allo svolgimento di partite durante il sabato e la domenica, per 32 settimane pari a **1.328 ore complessive**, precisando altresì che durante i **mesi estivi** (indicativamente dal 8 giugno al 14 settembre) la palestra potenzialmente può essere utilizzata per tutta l'intera giornata richiedendo l'autorizzazione al Concedente (dalle ore 8.00 alle ore 23.00). **Si evidenzia che in ragione della dotazione del telo divisorio**, la palestra può essere utilizzata anche da due richiedenti contemporaneamente, sicché i turni di utilizzo a disposizione sono suscettibili di un corrispondente incremento.

Il predetto monteore per entrambi i lotti:

- ✓ non impegna per il futuro il Concedente, essendo calcolato in base alla calendarizzazione relativa all'ultima stagione sportiva, desumibile dai calendari pubblicati al seguente collegamento: <http://www.fondazionesport.it/Calendario.jsp>.
 - ✓ nei calcoli sopra indicati non si tiene evidentemente conto di possibili minori conseguenti utilizzi e introiti, legati alla recente emergenza epidemiologica.
- D. il Concedente si riserva il diritto di usufruire gratuitamente per proprie manifestazioni o per iniziative patrocinate da altri soggetti, indicati dalla Fondazione, di numero 2 (due) giornate all'anno, inteso come anno solare, pari a 3 giornate per l'intero periodo.
- E. le ulteriori prestazioni del servizio a carico del Concessionario sono quelle specificamente indicate nell'allegato Capitolato speciale/schema di contratto.

Si evidenzia che – nel rispetto delle norme, anche fiscali, che disciplinano la materia – spettano al Concessionario anche le entrate pubblicitarie relative all'impianto (mentre quelle relative agli eventi, salvo diversi accordi, spettano agli organizzatori delle medesime).

Il Concessionario del servizio si obbliga, inoltre, tramite i propri operatori, a collaborare nella gestione del sistema di prenotazione e rendicontazione dell'affidamento, secondo le modalità indicate dal Concedente.

Il conferimento dell'affidamento sarà effettuato previa adozione di apposita Determinazione su conforme proposta della Commissione di gara.

Il Concedente, a fronte del rischio di dover sopportare costi non sostenibili, derivanti dal pericolo di un'eventuale "non gestione" della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che all'ente potrebbe derivare dall'eventuale danneggiamento degli impianti, si riserva sin d'ora la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nelle more della sottoscrizione del contratto e degli accertamenti delle dichiarazioni e dei requisiti richiesti ed in particolare dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il Concessionario si impegna a dar corso all'affidamento alla data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un danno al Concedente. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i..

Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara, il Concedente prima dell'attivazione della Concessione formalizzerà con l'aggiudicatario le modalità operative di gestione della Concessione oggetto del presente documento, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia.

3. PRINCIPI PER L'AGGIUDICAZIONE E L'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la presente procedura è aggiudicata sulla base dei principi di cui all'art.30.

Fermo restando quanto sopra, e comunque in deroga all'articolo 95, i criteri di aggiudicazione sono indicati in ordine decrescente di importanza.

Nell'esecuzione della presente concessione il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

Nell'esecuzione della presente concessione, in ossequio alla delibera di Giunta comunale I.D. n. 81 del 23/05/2017 – *"Direttiva ad enti e aziende partecipate in merito all'applicazione nuovo protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali e educativi"*, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, nondiscriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità il Concedente si impegna, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, a subordinare il principio di economicità a esigenze sociali mediante l'inserimento nelladocumentazione di gara di clausole sociali, oggetto di valutazione per la parte tecnica di cui al successivo punto **13A**.

Al personale impiegato, se dipendente, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di

lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Nel caso di operatori economici costituiti nella forma di associazione sportiva dilettantistica i contratti di collaborazione amministrativo-gestionale per prestazioni attinenti alla conduzione dell'impianto di cui alla presente Concessione vanno iscritti nel **Libro Unico del Lavoro e depositati al Centro per l'impiego**.

4. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 175, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

5. SUBAPPALTO

Il Concessionario è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione del complesso sportivo oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 174 del Codice, gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo della concessione.

E' ammesso il subappalto unicamente con riguardo a:

- a. servizio per l'effettuazione di pulizie straordinarie;
- b. lavori di migioria e manutenzione, in specie quelli che potranno essere proposti in sede di offerta tecnica.

Il Concessionario può affidare le predette prestazioni in subappalto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- a) l'Appaltatore del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.

Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione preventiva al Concedente.

Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il Concessionario indica al Concedente dati anagrafici,

recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della partecipazione alla gara. Il Concessionario in ogni caso comunica al Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente. Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Trattandosi di un contratto "attivo", cioè con pagamento di un canone da parte del Concessionario a favore del Concedente, la natura del contratto non consente di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.¹

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione oltreché del Concedente anche delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri per i lavori previsti. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nell'impianto e/o nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico dell'impianto (e del cantiere in caso di lavori) è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

¹ 5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

6. NATURA DELL’AFFIDAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Conformemente a quanto stabilito nella Delibera A.N.A.C. n. 1300 del 14 dicembre 2016 si tratta di due impianti sportivi a rilevanza economica, in ragione del fatto che la loro gestione non va assistita dal Concedente mediante alcun pagamento di un corrispettivo annuale.

Detto affidamento va, dunque, ricondotto nella categoria delle “concessioni di servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv), del Codice dei contratti pubblici, riconoscendosi a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

La gara sarà aggiudicata nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 164, co. 2e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili), nonché degli artt. 173, 35, comma 1, lett. a), 36, commi 2e 9 e dell’art. 60.

In particolare, con riferimento alle parti I e II del Codice trovano applicazione le norme relative ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

In ragione del valore dell’affidamento, che **non** supera il limite di € 5.350.000, stabilito all’art. 35, co., 1 lett. a), risulta applicabile la disciplina di cui all’art. 36,co. 2, lett. b),per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35del medesimo Decreto.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 36, potendosi in ogni caso ricorrere alle procedure ordinarie,**la concessione verrà aggiudicata con procedura aperta.**

Si specifica che – giusta Delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 – a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi,deve ritenersi superata e **non più applicabile** la previsione, dettata in un differente contesto normativo,dall’**art. 90, comma 25 della L. 289/2002**, in base a cui *“nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari.”*

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, valgono le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

In particolare, trattandosi di impianto sportivo, trova applicazione anche la Legge Regionale31 Maggio 2017, N.8 - Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, in base a cui”*gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia, quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità*”, oltreché, nei limiti concreti della sua applicabilità, la *“Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito all’applicazione nuovo Protocollo d’intesa per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e*

per l'affidamento di servizi socio assistenziali e educativi", approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017 e già menzionata al punto sub 3.

7. SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE

Sono **ammessi** a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal **successivo punto 8**.

Ai sensi della normativa vigente sussistono invece i seguenti **divieti** di partecipazione per:

- A. imprese partecipanti singolarmente, che hanno identità totale o parziale delle persone che reciprocamente in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni;
- B. partecipazione contemporanea alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.); in tal caso, si procederà all'esclusione sia del raggruppamento che della impresa singola o consorzio;
- C. partecipazione contemporanea dei consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. (art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) costituiti fra i soggetti di cui all'art. 45 co. 2, lett. a), b), c) e di questi stessi soggetti consorziati; in tal caso si procederà alla esclusione sia del consorzio ordinario, sia dei soggetti consorziati (impresa singola o consorzio aderenti al consorzio di cui all'art. 2602 c.c.);
- D. partecipazione contemporanea alla gara di consorzi, di cui alla legge n. 422/1909 o 443/1985 (art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs N. 50/2016 e s.m.i.) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre; in tal caso, si procederà all'esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del c.p.;
- E. partecipazione contemporanea alla gara del consorzio stabile di cui all'art. 2615 ter c.c. (art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in tal caso, si procederà all'esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del c.p.;
- F. partecipazione contemporanea alla gara di ditte concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella documentazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ed in caso positivo provvedere ad escluderli entrambi dalla gara, se la situazione di controllo o la relazione comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

Riguardo alla partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto:

- a. **all'art. 48, co. 7, primo periodo del D.Lgs N. 50/2016 e s.m.i.**, secondo cui è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- b. **all'art. 48, co. 7, secondo periodo, del D.Lgs N. 50/2016 e s.m.i.**, secondo cui ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art.45, co.2, lett.b), del medesimo Decreto e s.m.i. (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all'art. 45, co.2, lett.c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- A. le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- B. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*).
- C. le condizioni di cui all'art. 53, co 16-ter² del D.Lgs. N. 165/2001 e s.m.i. (ciò vale anche per dipendenti del Comune di Reggio Emilia, da cui la Concedente è controllata) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- D. gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78 del 03/05/2010.

²16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dimostrare, producendo la documentazione, di cui ai fac-simili allegati al presente disciplinare, e con le modalità ivi descritte, il possesso dei seguenti requisiti:

A. REQUISITI SOGGETTIVI E DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART.80D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.ED ULTERIORI REQUISITI SPECIFICATI NEL MODULO PER L'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PREDISPOSTO DALLA CONCEDENTE E NEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (DI CUI AGLI ALLEGATI 1A e 1B AL PRESENTE DISCIPLINARE).

- a. nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.
- b. in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall'impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del medesimo Decreto.
- c. ai fini della costituzione di un raggruppamento di tipo verticale, la categoria prevalente è costituita da prestazioni che attengono essenzialmente alla organizzazione generale del servizio, custodia, sorveglianza, manutenzione dell'immobile, informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto, riscossione delle tariffe.

B. REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83, COMMA 3 DEL D.LGS.N. 50/2016 e s.m.i.:

- a. se trattasi di soggetti tenuti all'iscrizione alla C.C.I.A.A.: iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;
- b. se trattasi di società cooperative o di consorzi di cooperative: iscrizione nell'apposito albo nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220;
- c. se trattasi di società ed associazioni sportive dilettantistiche: iscrizione nell'apposito registro nazionale tenuto dal C.O.N.I.;
- d. se trattasi di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva, riconoscimento da parte del C.O.N.I.

C. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i.

A seconda della diversa natura, gli operatori economici dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

- a. **IMPRESE DI SERVIZI E SOCIETA' SPORTIVE COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA' COMMERCIALE:**
- ✓ avere come oggetto specifico della propria attività, tra l'altro, la gestione di impianti sportivi;
 - ✓ aver svolto nell'ultimo triennio (2017/2018/2019) antecedente la data di pubblicazione del bando la gestione per un periodo minimo **continuativo** pari ad almeno **18 mesi** di almeno un impianto sportivo coperto analogo a quelli oggetto di gara a favore di enti pubblici o privati. La capacità in oggetto dovrà essere dimostrata mediante dichiarazione sottoscritta dal concorrente, in cui questi elenca i principali impianti gestiti nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Disciplinare, con l'indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati;
 - ✓ possesso di adeguata attrezzatura tecnica nel caso in cui i servizi di manutenzione degli impianti tecnologici siano svolti in forma diretta.
- b. **SOCIETA' SPORTIVE COSTITUITE IN FORMA DI ASSOCIAZIONI ANCHE NON RICONOSCIUTE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL C.O.N.I., FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI O DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE RICONOSCIUTE DAL C.O.N.I.**
- ✓ avere come oggetto della propria attività, tra l'altro, la gestione di impianti sportivi;
 - ✓ aver svolto nell'ultimo triennio (2017/2018/2019) antecedente la data di pubblicazione del bando la gestione per un periodo minimo **continuativo** pari ad almeno **18 mesi** di almeno un impianto sportivo coperto analogo a quelli oggetto di gara a favore di enti pubblici o privati. La capacità in oggetto dovrà essere dimostrata mediante dichiarazione sottoscritta dal concorrente, in cui questi elenca i principali impianti gestiti nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Disciplinare, con l'indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati;
 - ✓ possesso di adeguata attrezzatura tecnica nel caso in cui i servizi di manutenzione degli impianti tecnologici siano svolti in forma diretta.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno riportare oltre l'elenco dei servizi richiesti anche l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, a richiesta del RUP, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Nel caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.**

E' ammesso l'avvalimento.

Per soddisfare le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica, l'operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro e in tal caso deve dimostrare che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione.

Il concorrente e l'eventuale soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Anche un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 45 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti ed in entrambi i casi si applica l'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Concedente, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno allegare la documentazione prescritta dal co. 1 dello stesso art. 89. Si precisa che i requisiti di cui al Paragrafo 8, n. 1) e 2) devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria e indicati nel relativo contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

9. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- A) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento deve essere inserita nel fascicolo;
- B) potranno essere sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- C) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta – quando richiesto dal Codice (D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.) - in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 45, comma 1, l'art. 83, comma 3 e l'art. 86, commi 2 e 3, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni di carattere amministrativo e le dichiarazioni di offerta tecnica ed economica devono essere preferibilmente redatte sui modelli allegati al presente Disciplinare di gara.

Le dichiarazioni per le quali non sono allegati i modelli fac-simile dovranno riportare la totalità degli elementi necessari previsti dal Disciplinare di gara.

Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la presentazione dell'offerta non costituisce causa di esclusione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante, entro i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 del Codice.

10. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art.173, co. 2 del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i. ed in ottemperanza alle garanzie procedurali di cui all'art. 171 ess. del medesimo Decreto con i criteri ed i punteggi di cui al successivo punto 13.

Il Concedente, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, secondo l'articolazione del punteggio che segue:

- Offerta tecnico-gestionale:punti 70;
- Offerta economica: punti 30.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il presente Disciplinare viene pubblicato sul Profilo del committente al seguente indirizzo: [www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente](http://www.fondazionesport.it/Bandi_di_gara_e_contratti/Avvisi_e_bandi_di_gara-Profilo_di_Committente) e all'Albo Pretorio Telematico del Comune di Reggio Emilia e nel relativo sito www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara.

Gli interessati dovranno presentare **offerta**, debitamente datata e sottoscritta, **entro il termine perentorio delle ORE 12:00 DEL GIORNO 15 GIUGNO 2020 con le seguenti modalità:**

1. **A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, mediante 3 DISTINTE P.E.C.** da inviarsi al seguente indirizzo: fondazionesport.pec@twcert.it solo da proprio indirizzo PEC.

a) **La prima PEC avente ad OGGETTO a pena di esclusione** la seguente dicitura: *“OFFERTA PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE “D. CHIERICI” e “RIVALTA NUOVA – BUSTA 1”, contenente tutta la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA in formato “.pdf” o “.p7m”(nel caso di documenti firmati digitalmente), sottoelencata:*

- a) il presente Disciplinare di gara, **debitamente sottoscritto in ogni pagina;**
- b) richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara medesima (**ALLEGATO 1A o 1B**);
- c) dichiarazione relativa a cessazione cariche ex ART. 80, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 (**ALLEGATO 1C**);
- d) nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione, redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante di cui all'**ALLEGATO 1D** al presente Disciplinare, relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. ed indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica, come da modello allegato;
- e) dichiarazione di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni eventualmente applicabili contenute nel Protocollo d'intesa sottoscritto con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di categoria per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva e nel Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e dalla Prefettura di Reggio Emilia (**ALLEGATO 1E**);
- f) dichiarazione di aver preso visione della documentazione relativa alla gara in oggetto e di aver in tal modo conoscenza di tutti gli elementi necessari a formulare offerta (**ALLEGATO 1F**);
- g) a pena di esclusione, garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i, pari al 2% del valore dell'appalto, (comprensivo degli oneri della sicurezza) da prestarsi secondo le modalità indicate nell'articolo citato e corrispondente a:
 - € 990,00 per il lotto 1:Palestra “D. Chierici” di via Cassala n. 10;

- € 1.140,00 per il lotto 2: Palestra "Rivalta Nuova" di Via Pascal n. 73/A.

Ove si provveda tramite bonifico esso andrà effettuato alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT48T0538712810 000001659780 – BPER (allegando quietanza della Banca presso la quale è stato richiesto il bonifico). L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. I soggetti sportivi privi di personalità giuridica sono assimilabili alle microimprese, piccole e medie imprese.

- h) dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tale dichiarazione può essere contenuta come clausola nella fideiussione bancaria o assicurativa relativa alla garanzia provvisoria. I soggetti sportivi privi di personalità giuridica sono assimilabili alle microimprese, piccole e medie imprese;
- i) **PASSOE** di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) della deliberazione n. 157 in data 17 febbraio 2016 (recante aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012) dell'ANAC, ancora attuale secondo quanto evidenziato dal Comunicato 4 maggio 2016 del Presidente di ANAC, rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS e ha indicato a sistema il CIG della procedura alla quale intende partecipare. In caso di RTI il PASSOE dovrà essere acquisito da tutti i componenti del raggruppamento; in caso di ricorso all'avvalimento, dovrà essere acquisito il PASSOE anche per l'impresa ausiliaria, oltre che per l'ausiliata, in caso di subappalto di lavorazioni sensibili, anche il PASSOE della terna delle imprese subappaltatrici;
- j) nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, ("l'originale" del mandato, ai sensi dell'art. 48, co. 13, D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale; per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale);

- k) nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
- l) nel caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio, indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio);
- m) D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) (**ALLEGATO 1G**) debitamente compilato e sottoscritto. Ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 50/2016;
- n) (**eventuale**) documentazione di cui all'art. 89 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento. L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l'ausiliato e l'ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati e sarà corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale ed **ALLEGATO 1H**;

b) La seconda PEC avente ad OGGETTO a pena di esclusione la seguente dicitura: *“OFFERTA PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE “D. CHIERICI” e “RIVALTA NUOVA – BUSTA 2”*, contenente **l’offerta TECNICO-GESTIONALE** in formato **“.pdf” o “p7m”** (nel caso di documenti firmati digitalmente), (**ALLEGATO 2A o 2B, a seconda che l’offerta sia riferita al LOTTO 1 o al LOTTO 2**).

1. Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti vanno allegati entrambi i moduli, uno per ciascun lotto.
2. Nel caso di presentazione di proposte migliorative si rammenta di non indicare in offerta tecnica – **a pena di esclusione** - elementi economici, che andranno invece inseriti in offerta economica, utilizzando **l’allegato 3A.1/3A.2 o 3B.1/3B.2**.

c) La terza PEC avente ad OGGETTO a pena di esclusione la seguente dicitura: *“OFFERTA PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE “D. CHIERICI” e “RIVALTA NUOVA – BUSTA 3”*, contenente **l’offerta ECONOMICA** in formato **“.pdf” o “p7m” nel caso di documenti firmati digitalmente**. (**ALLEGATO 3A.1/3A.2 o 3B.1/3B.2**), unitamente a copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

1. Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti vanno allegati entrambi i moduli, uno per ciascun lotto.

2. L'offerta economica dovrà indicare per ciascun lotto il rialzo percentuale in cifre e in lettere sul prezzo base al netto dell'IVA, eventualmente avvalendosi del fac-simile:

In caso di offerta individuale utilizzare l'allegato 3A.1 o 3A.2 a seconda che l'offerta sia riferita al LOTTO 1 o al LOTTO 2;

In caso di offerta in raggruppamento d'impresa utilizzare l'allegato 3B.1 o 3B.2 a seconda che l'offerta sia riferita al LOTTO 1 o al LOTTO 2;

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida più favorevole per l'Ente.

L'offerta dovrà avere una **validità di 180 giorni** dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Per la validità dell'arrivo della domanda farà fede la **data ed ora di arrivo della PEC** presso l'indirizzo elettronico della Fondazione.

La Fondazione non assume responsabilità alcuna per il mancato recapito della domanda, così come per le eventuali successive comunicazioni relative allo svolgimento della procedura.

IN ALTERNATIVA

2. L'offerta, contenuta in **plico sigillato**, potrà pervenire a mezzo lettera Raccomandata A.R. / corriere espresso/ consegna a mano, **pena l'esclusione** entro le **ore 12:00 del giorno 15 GIUGNO 2020** al seguente indirizzo:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia
Via F.lli Manfredi n. 12/D
42124 Reggio Emilia

Sul plico contenente l'offerta dovranno essere riportati **pena l'esclusione**:

- **il mittente**: con indicazione del numero di telefono, di fax e l'eventuale indirizzo di posta elettronica e/o Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni;
- **la dicitura**: OFFERTA PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE "D. CHIERICI" e "RIVALTA NUOVA"

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, facendo fede la data di ricevimento presso l'indirizzo sopra riportato.

Nel plico dovranno essere contenuti in **3 (tre) distinte buste** i seguenti documenti **firmati per accettazione in ogni pagina** dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico:

1. **busta**, contenente la "**documentazione amministrativa**";

2. **busta**, recante la scritta "LOTTO 1", contenente a sua volta 2 (due) buste di cui 1 (una) contenente l'"offerta tecnica" e l'altra l'"offerta economica";
3. **busta**, recante la scritta "LOTTO 2", contenente a sua volta 2 (due) buste di cui 1 (una) contenente l'"offerta tecnica" e l'altra l'"offerta economica"

Si specifica che nel caso di **partecipazione ad un solo lotto** il plico dovrà contenere 2 (due) buste, di cui **1 (una) busta**, contenente la "documentazione amministrativa" **ed 1 (una) busta**, recante la scritta con l'indicazione del lotto corrispondente, contenente a sua volta 2 (due) buste di cui 1 (una) contenente l'"offerta tecnica" e l'altra l'"offerta economica".

La mancata sigillatura delle buste "1", "2" e "3" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione ex art. 80, comma 1, 2 e 5, lett. 1), D. Lgs. n. 50/2016 (ALLEGATO 1A/B); sui cessati dalla carica art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016 (ALLEGATO 1C); sull'impegno a costituire R.T.I. (o A.T.I.) ex art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 (ALLEGATO 1D) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet

[www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente](http://www.fondazionesport.it/Bandi_di_gara_e_contratti/Avvisi_e_bandi_di_gara-Profilo_di_Committente)

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso

di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 1, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino ad ulteriori 60 giorni e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Di seguito si elencano i documenti che dovranno essere contenuti in ogni singola busta, **firmati per accettazione in ogni singola pagina dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico:**

1. BUSTA 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La sottoelencata documentazione dovrà essere contenuta in apposita busta sigillata con sopra riportata la dicitura “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:

- a) il presente Disciplinare di gara, **debitamente sottoscritto in ogni pagina:**
- b) richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara medesima (**ALLEGATO 1A o 1B**);
- c) dichiarazione relativa a cessazione cariche ex ART. 80, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 (**ALLEGATO 1C**);
- d) nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione, redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante di cui all'**ALLEGATO 1D** al presente Disciplinare, relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. ed indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica, come da modello allegato;
- e) dichiarazione di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni eventualmente applicabili contenute nel Protocollo d'intesa sottoscritto con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di categoria per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva e nel Protocollo d'intesa per la

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e dalla Prefettura di Reggio Emilia (ALLEGATO 1E);

- f) dichiarazione di aver preso visione della documentazione relativa alla gara in oggetto e di aver in tal modo conoscenza di tutti gli elementi necessari a formulare offerta (ALLEGATO 1F);
- g) a pena di esclusione, garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i, pari al 2% del valore dell'appalto, (comprensivo degli oneri della sicurezza) da prestarsi secondo le modalità indicate nell'articolo citato e corrispondente a:
- € 990,00 per il lotto 1: Palestra "D. Chierici" di via Cassala n. 10;
 - € 1.140,00 per il lotto 2: Palestra "Rivalta Nuova" di Via Pascal n. 73/A.

Ove si provveda tramite bonifico esso andrà effettuato alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT48T0538712810 000001659780 – BPER (allegando quietanza della Banca presso la quale è stato richiesto il bonifico). L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. I soggetti sportivi privi di personalità giuridica sono assimilabili alle microimprese, piccole e medie imprese.

- h) dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tale dichiarazione può essere contenuta come clausola nella fideiussione bancaria o assicurativa relativa alla garanzia provvisoria. I soggetti sportivi privi di personalità giuridica sono assimilabili alle microimprese, piccole e medie imprese;
- i) PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) della deliberazione n. 157 in data 17 febbraio 2016 (recante aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012) dell'ANAC, ancora attuale secondo quanto evidenziato dal Comunicato 4 maggio 2016 del Presidente di ANAC, rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS e ha indicato a sistema il CIG della procedura alla quale intende partecipare. In caso di RTI il PASSOE dovrà essere acquisito da tutti i componenti del raggruppamento; in caso di ricorso all'avvalimento, dovrà essere acquisito il PASSOE anche per l'impresa ausiliaria, oltre che per

- l'ausiliata, in caso di subappalto di lavorazioni sensibili, anche il PASSOE della terna delle imprese subappaltatrici;
- j) nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, ("l'originale" del mandato, ai sensi dell'art. 48, co. 13, D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale; per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale);
- k) nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
- l) nel caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio, indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorzio/i concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio);
- m) D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) (ALLEGATO 1G) debitamente compilato e sottoscritto. Ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 50/2016;
- n) **(eventuale)** documentazione di cui all'art. 89 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento. L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l'ausiliato e l'ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati e sarà corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale ed ALLEGATO 1H;

2. **BUSTA 2 – “OFFERTA TECNICO-GESTIONALE”**

L'Offerta tecnico-gestionale, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, eventualmente avvalendosi del facsimile (ALLEGATO 2A o 2B), a seconda che l'offerta sia riferita al LOTTO 1 o al LOTTO 2) predisposto dalla Stazione Appaltante dovrà essere inserita in apposita **busta sigillata**.

Su detta busta dovrà essere indicata **a pena di esclusione** la dicitura:

“Lotto 1 - Palestra “D. Chierici” – OFFERTA TECNICO-GESTIONALE”

ovvero

“Lotto 2 - Palestra “Rivalta Nuova” – OFFERTA TECNICO-GESTIONALE”

Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti vanno inserite due diverse buste, una per ciascun lotto.

Nel caso di presentazione di proposte migliorative si rammenta di non indicare in offerta tecnica – **a pena di esclusione**- elementi economici, che andranno invece inseriti in offerta economica, utilizzando **l’allegato 3A.1/3A.2 o 3B.1/3B.2**.

3. BUSTA 3 – “OFFERTA ECONOMICA”

L’offerta economica, firmata dal Legale Rappresentante dell’**Operatore Economico**, dovrà essere contenuta, **pena l’esclusione**, in apposita busta sigillata/PEC.

Su detta busta dovrà essere indicata a pena di esclusione, la dicitura:

“Lotto 1 - Palestra “D. Chierici” – OFFERTA ECONOMICA”

ovvero

“Lotto 2 - Palestra “Rivalta Nuova” – OFFERTA ECONOMICA”

Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti vanno inserite due diverse buste, una per ciascun lotto.

L’offerta economica dovrà indicare per ciascun lotto il rialzo percentuale in cifre e in lettere sul prezzo base al netto dell’IVA, eventualmente avvalendosi del fac-simile:

- ✓ In caso di offerta individuale utilizzare l’allegato 3A.1 o 3A.2 a seconda che l’offerta sia riferita al LOTTO 1 o al LOTTO 2;
- ✓ In caso di offerta in raggruppamento d’impresa utilizzare l’allegato 3B.1 o 3B.2 a seconda che l’offerta sia riferita al LOTTO 1 o al LOTTO 2;

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella più favorevole per l’Ente.

L’offerta dovrà avere una **validità di 180 giorni** dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

In ogni caso la Fondazione in generale non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’offerente, sicché il recapito dell’offerta **rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente**.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di regolarizzazione, in base alle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 56/2017, non sarà dovuta alcuna sanzione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso.

Si ritiene opportuno avvertire che si adottano i criteri interpretativi di cui alla Determinazione ANAC n. 1 dell'8 gennaio 2015.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileverà ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (comma introdotto dall'art. 39, comma 1, D.L. n. 90 del 2014).

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- ✓ l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento (ALLEGATO 1H) o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore o pagamento tasse di gara) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CRITERIE MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e ss. del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2, del medesimo Decreto, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo, secondo le modalità espresse dall'art. 94 e ss. dello stesso Decreto, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel prosieguo del documento.

La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i. sulla base dei fattori ponderali che seguono.

Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100 punti, sarà così suddiviso:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| A. Offerta tecnico-gestionale | max punti 70 |
| B. Offerta- economica | max punti 30 |

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate nel rispetto delle linee guida ANAC relative all'offerta economicamente più vantaggiosa e la Concessione sarà aggiudicata al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato.

L'attribuzione dei punteggi, ai sensi dell'art. 173, co. 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. avverrà sulla base degli elementi di valutazione di seguito indicati:

A) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-GESTIONALE: fino a 70punti di cui:

1. PRESTAZIONI A RILEVANZA SOCIALE: fino a 35 punti

- A. Impegno ad assumere integralmente su di sé l'onere dell'utilizzazione anche a favore di terzi del defibrillatore semiautomatico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, di cui prima della stipula del contratto dovranno essere fornite le generalità e gli attestati di frequenza ad apposito corso di formazione per il rilascio

dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno al personale non sanitario (laico), appositamente formate ai sensi di legge da Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni secondo specifici criteri e mediante corsi di formazione svolti in conformità alle Linee guida nazionali. Eventuali variazioni in corso di Concessione andranno comunicate formalmente alla Concedente;

La mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il recesso (o la revoca, se manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto) dell'affidamento, l'incameramento della cauzione e la nuova assegnazione al secondo in graduatoria:**5 punti**;

- B. messa a disposizione **settimanale** gratuita dell'impianto a favore di attività di persone diversamente abili **nell'orario** compreso tra quello **diapertura pomeridiana** e le **ore 20,00**, con assegnazione da definirsi discrezionalmente a cura della Fondazione, in base ad eventuali richieste. Nel formulare la proposta si invita a tenere in debito conto l'impatto organizzativo ed i riflessi gestionali ed economici, che ne possono derivare. A tal fine si rammenta che la mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il recesso (o la revoca, se manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto) dell'affidamento, l'incameramento della cauzione e la nuova assegnazione al secondo in graduatoria. Nella proposta indicare il numero di ore settimanali messe a disposizione: **fino a punti 5, con assegnazione di 1 punto per ogni ora settimanale**;
- C. **proposte migliorative** rispetto alle **prestazioni di pulizia richieste** dal Capitolato speciale/schema di contratto con **accollo integrale, con esclusione di qualsiasi intervento da parte della Stazione Appaltante, di ogni pratica di sanificazione specifica e responsabilità anche verso terzi legate all'emergenza epidemiologica COVID 19**, da specificare in apposito documento che non deve essere generico ma specifico, con la descrizione degli ambienti, delle attrezzature, dei prodotti, delle procedure e delle operazioni da svolgere, l'indicazione delle ore e del numero delle persone impiegate giornalmente e nella settimana, le modalità di certificazione e rendicontazione, specificando se trattasi di personale interno o di ditta esterna:**fino a 20 punti**. In assenza di sufficienti elementi non si assegnerà punteggio;
- D. previsione di forme di collaborazione con l'Istituto comprensivo comunale di riferimento in merito alla coesistenza dell'attività scolastica e di quella sportiva nell'orario pomeridiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19; da esporre in apposito documento che non deve essere generico ma specifico, con la descrizione del progetto, di orari e modalità, di eventuali bozze di protocollo da sottoporre al Dirigente scolastico e degli strumenti di

rendicontazione a favore della Fondazione: **fino a 5 punti**. In assenza di sufficienti elementi non si assegnerà punteggio.

2. PROPOSTE MIGLIORATIVE: fino a 35 punti

Proposte migliorative dell'impianto implicanti lavori specifici (ulteriori rispetto alle manutenzioni previste nel Capitolato speciale/schema di contratto) **da realizzarsi entro marzo 2022** preventivamente autorizzati dalla Fondazione e dai competenti Uffici comunali, con la clausola che la mancata realizzazione dei medesimi determinerà la risoluzione anticipata e sarà considerata come inadempimento grave ai fini di futuri affidamenti. Come da Schema/capitolato le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa vantare sull'area e/o su immobili e impianti alcun diritto di superficie nonché alcuna forma di indennizzo, specificando che di ciò se ne è tenuto conto in sede di formulazione dell'offerta economica.

Ai fini della valorizzazione è necessario indicare date e tempi di realizzazione e/o fornitura e specificare che tali lavori andranno subordinati all'approvazione del Concedente, previa **presentazione in sede di gara di progetto almeno definitivo**.

Le proposte migliorative potranno altresì consistere in forniture di beni che resteranno di proprietà del Concedente allo scadere della Concessione, senza che il Concessionario possa pretendere forma alcuna di indennizzo, specificando che di ciò se ne è tenuto conto in sede di formulazione dell'offerta economica.

Non indicare **gli importi** presunti di tali lavori, che **vanno** invece **inseriti in offerta economica, utilizzando il rispettivo modulo 3A.1/3A.2 o 3B.1/3B.2**.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Valutazione dell'Offerta tecnica - Modalità di attribuzione dei punteggi

La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attribuendo all'offerta tecnica i punteggi mediante l'applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a) i]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);
n = Numero totale dei requisiti;
 \sum_n = Sommatoria;

W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito (i);
 $V(a)_i$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica, attraverso un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti in modo collegiale dalla commissione, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente - Criterio motivazionale:

0,00 Assente – completamente negativo
 0,10 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo
 0,20 Negativo
 0,30 Gravemente insufficiente
 0,40 Insufficiente
 0,50 Appena insufficiente
 0,60 Sufficiente
 0,70 Discreto
 0,80 Buono
 0,90 Ottimo
 1,00 Eccellente

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n. 1.

Riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In presenza di un'unica offerta valida, non verrà attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi offerti, in quanto gli stessi verranno valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del "regolamento di gara" comunque denominato.

In ogni caso la Fondazione si riserva di procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., ossia potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica verrà attribuito fino ad un massimo di punti 30 su 100 complessivi, articolati come segue: da 0 a 30 punti.

Nell'esecuzione della presente concessione, in ossequio alla delibera di Giunta comunale I.D. n. 81 del 23/05/2017 – “Direttiva ad enti e aziende partecipate in merito all'applicazione nuovo protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali e educativi”, l'offerta economica verrà valutata mediante la formula sotto riportata di tipo c.d. “bilineare”, attribuendo il punteggio più alto (30 punti) all'offerta economicamente più elevata sulla base del maggior rialzo percentuale offerto **sull'importo annuo** posto a base di gara che ammonta a:

LOTTO 1 - Palestra “D. Chierici” in via Cassala n. 10 a € 7.200,00 (Euro **settemilaeduecentovirgolazerozero**) oltre I.V.A. al netto degli oneri della sicurezza;

LOTTO 2 - Palestra “Rivalta Nuova” in Via Pascal 73/A a € 7.500,00 (Euro **settemilaecinquecentovirgolazerozero**) oltre I.V.A. al netto degli oneri della sicurezza;

$$C_i(\text{per } A_i < A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$(\text{per } A_i \geq A_{\text{soglia}}) = X + (1-X) * A_i - [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

Dove

C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente i-esimo;
 A_i = **valore** dell'offerta (rialzo) del concorrente i-esimo;
 A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (rialzo sul prezzo) dei concorrenti;
 X = **0,80**;
 A_{max} = **valore** dell'offerta (rialzo) più conveniente.

L'assegnazione del punteggio complessivo finale sarà la risultante della somma dei due punteggi (ossia offerta tecnica ed offerta economica). L'offerta è da intendersi comprensiva di ogni onere sociale e fiscale (Iva esclusa).

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Stazione Appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lett. d), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.³.

Si precisa che:

- ✓ la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il corrispettivo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione;
- ✓ saranno **escluse le offerte** plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in **ribasso** rispetto al canone annuale posto a base di gara;
- ✓ in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà il valore indicato in lettere;
- ✓ si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, **con qualsiasi punteggio ottenuto**, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- ✓ è facoltà del Concedente di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta venga ritenuta tale in relazione all'oggetto del contratto;
- ✓ in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà la Concessionale concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica;
- ✓ in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica, che di quella economica) si procederà mediante sorteggio;
- ✓ la gara prevede il venir meno del vincolo della validità dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della medesima.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione e del controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ai sensi del combinato disposto artt. 81, co. 2, e 216, co. 13 dello stesso Decreto, la documentazione comprovante i requisiti generali e speciali continuerà ad essere acquisita tramite la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici già istituita presso l'AVCP/ANAC Anticorruzione.

I documenti acquisiti per le verifiche con le modalità di cui sopra saranno valutati sulla base dei criteri interpretativi di cui alla Determinazione A.N.A.C. n. 1 dell'8 Gennaio 2015 e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 6, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

³5. La Stazione Appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

14. SEDUTA DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'apertura dei plichi e delle PEC per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo in seduta pubblica in data da comunicarsi, presso la sede della Fondazione per lo Sport in Via F.lli Manfredi N. 12/D a Reggio Emilia o altra ubicazione indicata.

Nel corso di tale **prima seduta pubblica**, alla quale potranno partecipare- nel rispetto delle misure di profilassi previste in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - i legali rappresentanti degli operatori interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, si provvederà:

1. a verificare la conformità e la completezza della documentazione amministrativa contenuta nella **Busta 1/PEC N. 1 "Documentazione amministrativa"**, rispetto alle prescrizioni del presente Disciplinare;
2. ad escludere, eventualmente, dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
3. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni (rese su modulistica o con il Documento di gara unico europeo), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., le necessarie integrazioni o regolarizzazioni, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data di quella successiva, disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva si procederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non avere soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., dalle altre disposizioni di legge vigenti o dal presente Disciplinare. A tale proposito si rammenta che le prescrizioni contenute nella *lex specialis* di gara vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa Concedente che non conserva, perciò, alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione;
4. ad aprire le buste/PEC N. 2 contenenti le offerte tecniche per la sola verifica della regolarità formale della documentazione richiesta ivi contenuta;
5. a siglare e racchiudere in apposito plico le buste chiuse, contenenti le offerte economiche nel caso di spedizione tramite plico.

Seguiranno le **sedute riservate della Commissione** per la valutazione delle offerte tecniche.

Conclusesi le sedute riservate della Commissione giudicatrice, in apposita seduta aperta al pubblico- nel rispetto delle misure di profilassi previste in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - della quale sarà data comunicazione ai concorrenti tramite PEC, si provvederà:

- a. a dare lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed a comunicare eventuali esclusioni dalla gara;

- b. a disporre l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, dando lettura del prezzo offerto ed attribuendo il punteggio secondo le modalità indicate nel presente disciplinare;
- c. a sommare i punteggi relativi alle offerte tecniche ed alle offerte economiche, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
- d. ad aggiudicare la Concessione al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, subordinatamente alla verifica:
 - dei requisiti richiesti per la partecipazione (generali e speciali). Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, il Concedente procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario.

Si precisa che:

- 1. la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
- 2. il Concedente si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

15. ACCERTAMENTI PRELIMINARI – CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

L'affidamento della Concessione sarà effettuato previa adozione di apposita Determinazione su conforme proposta della Commissione di gara.

Il Concedente si riserva di procedere all'affidamento della Concessione nelle more degli accertamenti delle dichiarazioni e dei requisiti richiesti ed in particolare dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il Concedente, a fronte del rischio di dover sopportare costi non sostenibili, derivanti dal pericolo di un'eventuale "non gestione" della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che all'ente sarebbe potuta derivare dall'eventuale danneggiamento dell'impianto, si riserva sin d'ora la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nelle more della sottoscrizione del contratto.

Il Concessionario si impegna a dar corso alla Concessione nella data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un danno al Concedente. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs N. 50/2016 e s.m.i..

Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara, il Concedente prima dell'attivazione della Concessione formalizzerà con l'aggiudicatario le modalità operative di gestione della Concessione oggetto del presente Disciplinare.

16. DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Decadenza dall'aggiudicazione:

nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiudicatario decade dalla medesima e la Concessione può essere affidata al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Normativa applicabile:

per quanto non previsto nel presente Disciplinare e nel Bando di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di concessioni e appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.

Comunicazioni:

tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Concedente ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente rese tramite P.E.C.

Richiesta informazioni:

la commissione giudicatrice e il RUP si riservano il diritto di richiedere ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione delle dichiarazioni presentate con facoltà di assegnare un termine perentorio entro cui devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione.

In caso di raggruppamento/consorzi, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Obblighi del Concessionario nei confronti dei lavoratori dipendenti:

in caso di aggiudicazione della Concessione, il Concessionario provvisto di personale dipendente si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'espletamento del servizio oggetto della presente Concessione, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Rettifiche ed integrazioni:

eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente pubblicate sul profilo del committente, al sito internet [www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente](http://www.fondazionesport.it/Bandi_di_gara_e_contratti/Avvisi_e_bandi_di_gara-Profilo_di_Committente).

17. RICHIESTA CHIARIMENTI

Qualora i concorrenti avessero necessità di sottoporre alla Fondazione richieste di chiarimenti relativi al presente Disciplinare ed ai documenti di gara possono inviare i quesiti esclusivamente tramite:

PEC : fondazionesport.pec@twtcert.it

Termine ultimo per richiesta chiarimenti: **8 GIUGNO 2020** – ore 12:00.

Le risposte ai quesiti verranno inoltrate via PEC.

18. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti d'incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare, il Codice Identificativo di Gara (LOTTO 1 - **8304243E19**, LOTTO 2 – **8304302EC9**).

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- a. inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente;
- b. comunicare tempestivamente al Concedente ogni eventuale variazione dei dati riportati negli eventuali certificati camerali propri e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

19. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è individuato nella dott.ssa Giovanna D'Angelo.

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/'90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

20. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 ed eventualmente 85, comma 5, del Codice, come prescritti dal presente Disciplinare di gara.

Nell'ipotesi che la Concessione non possa essere aggiudicata a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, la stessa verrà aggiudicata al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, la Concessione sarà aggiudicata al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

Sono a carico dell'aggiudicatario contraente tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali, senza diritto di rivalsa.

La Stazione Appaltante in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della Concessione.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione dell'estratto del Bando di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani vanno rimborsate al Committente dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario della presente procedura di gara dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal Concedente per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà del Concedente procedere alla stipula del contratto con l'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice come dettagliato;
- polizza di copertura assicurativa stipulata nelle forme previste;
- le seguenti autodichiarazioni:
 - a) indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
 - b) indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto del Concessionario e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Fondazione per lo Sport. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;
 - c) indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale la Fondazione per lo Sport dovrà procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

Tutti gli operatori economici, quale condizione per la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio sono tenuti a dotarsi di un numero di almeno 2 (due) soggetti dipendenti (da documentare con DM10), ovvero in alternativa, se trattasi di società o associazioni sportive, di un numero di almeno 2 (due) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non

professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 comma 3 , lett. a), L. 289/2002 (da documentare con copia di contratti depositati al Centro per l'impiego e iscritti nel Libro Unico del Lavoro), ai fini dello svolgimento dell'attività di gestione dell'impianto.

Si evidenzia che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere "amministrativo-gestionale" non sono assimilabili ai rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività sportivo-dilettantistiche e che anche di questi ultimi andrà fornita a richiesta copia al Concedente.

21. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto verrà stipulato in conformità a quanto previsto dall'art. 32, co. 14, D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nella forma dell'atto pubblico amministrativo in formato elettronico.

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo alla presente Concessione sono a carico del Concessionario.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all'indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente Disciplinare per le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l'utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.

Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it.

23. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E PROCEDURE DI RICORSO

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui alla presente Concessione può essere definita dal Concedente e dal Concessionario avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- a. dal Concessionario può essere presentata all'esame del Concedente;
- b. dal Concedente, può essere rivolta al Concessionario, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo alla presente Concessione non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente è competente il Foro di Reggio Emilia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Contro il presente disciplinare, per quanto autonomamente lesivo, contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva o gli eventuali atti di esclusione può essere proposto ricorso avanti al Giudice Amministrativo competente nei modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia: Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Sezione di Parma, Piazzale Santafiora, n. 7 - 43121 Parma.

24. INFORMAZIONI RIEPILOGATIVE DELLE SCADENZE

1. Canone annuo da pagarsi dal Concessionario e posto a base di gara:

LOTTO 1 - Palestra "D. Chierici" in via Cassala n. 10 a € 7.200,00 (Euro **settimilaeduecentovirgolazerozero**) oltre I.V.A. al netto degli oneri della sicurezza;

LOTTO 2 - Palestra "Rivalta Nuova" in Via Pascal 73/A a € 7.500,00 (Euro **settemilacinquecentovirgolazerozero**) oltre I.V.A. al netto degli oneri della sicurezza;

2. Termine ultimo per la presentazione delle offerte:

Ore 12:00 del giorno 15 GIUGNO 2020.

3. Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti:

Ore 12:00 del giorno 8 GIUGNO 2020.

25. ALLEGATI

Gli Allegati indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare:

- 1A) modello istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti generali e speciali per associazioni sportive, Enti e Federazioni;
- 1B) modello istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti generali e speciali per Società sportive professionistiche e Imprese;
- 1C) dichiarazione relativa a cessazione cariche;
- 1D) dichiarazione relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio;
- 1E) dichiarazione sostitutiva Protocolli Intesa e Antimafia;
- 1F) attestato presa visione documenti di gara;

- 1G) DGUE;
- 1H) dichiarazione soggetto ausiliario per il caso di avvalimento;
- 2A o 2B) Fac-simile di “Offerta Tecnica”;
- 3A.1 o 3A.2) Modulo di “Offerta Economica”;
- 3B.1 o 3B.2) Modulo di “Offerta Economica” per A.T.I.;
- 4) Capitolato speciale d’Appalto / Schema di contratto;
- 5) Tariffario Palestre;
- 6A) Planimetria Palestra “D. Chierici”;
- 6B) Planimetria Palestra “Rivalta Nuova”;

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino
firmato digitalmente